



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Giuseppina MIGNEMI	Consigliere (relatore)
Tullio FERRARI	Consigliere (relatore)
Gianpiero D'ALIA	Consigliere (relatore)

Nella Camera di consiglio del 12 gennaio 2023

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 14 del 16 giugno 2000 e ss.mm.ii., sull'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.ii., recante il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige;

VISTO l'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006), secondo cui gli organi di revisione degli enti locali trasmettono alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui rendiconti degli enti;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

VISTO l'art. 49 della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, secondo il quale gli enti locali e loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel decreto legislativo n. 118 del 2011 e nei relativi allegati con il posticipo di un anno rispetto ai termini previsti nel medesimo decreto e, quindi, a decorrere dall'esercizio 2016;

VISTI gli artt. 3 e 11-bis del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle regioni e degli enti locali;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";

VISTO il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia";

VISTO l'art. 1, c. 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e s.m., recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023";

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2021-2023, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata delibera della Sezione delle Autonomie, destinatarie delle linee guida *“sono anche le Sezioni regionali di controllo, comprese quelle delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome di Trento e di Bolzano, come ausilio alle verifiche ad esse intestate”*, atteso che i criteri di orientamento forniti dalla Sezione mirano ad assicurare l'uniformità nell'esercizio delle attività di competenza per l'unitarietà di indirizzo nelle funzioni attribuite alla Corte;

VISTA la deliberazione n. 1/2022/INPR di questa Sezione di controllo della Corte dei conti di approvazione del programma dei controlli e delle analisi per l'anno 2022 che, al punto 2.3, stabilisce che l'esame dei rendiconti 2021 dei comuni della provincia di Trento venga definito con propria deliberazione *“sulla base di criteri selettivi che tengano conto della presenza di specifiche anomalie e criticità. Il controllo sarà svolto con le modalità e secondo le procedure di cui all'art. 1, cc. 166 e ss., della l. n. 266/2005 e riguarderà, in particolare, la verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'indebitamento, il pareggio di bilancio, la verifica dell'osservanza dei vincoli dell'indebitamento ex art. 119 della Costituzione, la sostenibilità dell'indebitamento, l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, anche in relazione agli impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19 in termini di minori entrate e maggiori spese, la composizione dei risultati di amministrazione ai sensi del d.lgs. n. 118/2011, le partecipazioni in società controllate alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente”*;

VISTA la propria deliberazione n. 46/2022/INPR, con la quale sono state definite le modalità e le procedure di verifica dei rendiconti dei comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2021 e sono stati individuati i criteri di selezione degli enti da assoggettare ad un controllo di tipo più analitico, con la previsione di un'articolata istruttoria e di specifico contraddittorio, sulla base delle informazioni presenti nella BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche) e nei questionari, in modo da garantire comunque l'esame di un numero di comuni sufficientemente rappresentativo in rapporto alla complessiva dotazione finanziaria degli enti locali presenti nella provincia di Trento;

RILEVATO che per gli enti non rientranti nei parametri indicati nella precitata delibera n. 46/2022/INPR, gli elementi utili al controllo sono stati acquisiti direttamente dai dati registrati in BDAP nonché dalle informazioni contenute nel questionario acquisito tramite il sistema informativo "LimeSurvey"; più precisamente, per questi comuni l'esame dei rendiconti 2021 è stato condotto attraverso un'analisi complessiva delle risultanze acquisite dalle banche dati;

DATO ATTO che i comuni interessati da questa modalità di controllo sono in numero di 128 e i relativi esiti sono riportati nell'allegata relazione;

VISTA la nota dell'Unità di missione strategica Coordinamento enti locali, politiche territoriali e della montagna della Provincia autonoma di Trento, prot. n. PAT/RFP-324-07/12/2022-0842891, del 7 dicembre 2022, con la quale l'Ente vigilante ha comunicato che tutti i comuni della provincia di Trento, beneficiari delle risorse di cui all'art. 106 del decreto-legge n. 34 del 2020 e dell'art. 39 del decreto-legge n. 104 del 2020, hanno trasmesso, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, la certificazione relativa alla perdita di gettito in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno n. 273932 del 28 ottobre 2021;

VISTA l'ordinanza n. 20/2022 di data 18 ottobre 2022, con la quale il Presidente della Sezione ha attribuito ai Cons. Giuseppina Mignemi, Cons. Tullio Ferrari e Cons. Gianpiero D'Alia, il controllo dei rendiconti 2021 dei comuni della provincia di Trento, con modalità semplificate;

VISTA l'ordinanza n. 01/2023 di data 11 gennaio 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio designando quali relatori il Cons. Giuseppina Mignemi, il Cons. Tullio Ferrari e il Cons. Gianpiero D'Alia, ed esaminata la documentazione agli atti;

considerato in fatto e in diritto

1. L'art. 1, comma 166, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) stabilisce che "gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo."

Il successivo comma 167 dispone che "La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119,

ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione."

Sulla base di tale disposizione, la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha emanato la deliberazione n. 2/SEZAUT/2022/INPR, con la quale sono state approvate le linee guida e il questionario, cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sui bilanci di previsione 2021-2023, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mentre con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR, sono state approvate le linee guida e il questionario per la predisposizione delle relazioni sui rendiconti dell'esercizio 2021.

L'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m. (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), inserito dall'art. 3 del decreto-legge n. 174/2012, ha chiarito che detta tipologia di controllo è finalizzata alla *"verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli Enti."*

La norma definisce, poi, anche l'ambito di applicazione del controllo, disponendo che *"Ai fini di tale verifica, le Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti accertano altresì che i rendiconti degli Enti Locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"* e stabilisce gli effetti delle relative risultanze, prevedendo che *"Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti Sezioni Regionali di Controllo della Corte dei Conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'Ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle Sezioni Regionali di Controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria."*

La Corte dei conti vigila sulla corretta e uniforme applicazione delle regole contabili di armonizzazione da parte degli enti locali e, nell'esercizio di tale funzione, si avvale delle informazioni fornite dall'organo di revisione, mediante la compilazione del questionario-relazione (di seguito, "questionario") e le risposte alle richieste istruttorie laddove formulate dalla Sezione.

Occorre, altresì, precisare che l'art. 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003 e s.m. prevede che, qualora tutte o parte delle irregolarità esaminate non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della deliberazione prevista dall'art. 148-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000 e l'eventuale avvio del procedimento di "dissesto guidato", disciplinato dall'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, la natura anche collaborativa del controllo svolto dalle Sezioni regionali della Corte dei conti consente di segnalare agli enti interessati irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, pure al fine di prevenire l'insorgenza di più gravi situazioni di deficitarietà o di squilibrio. L'evoluzione normativa (cfr. anche l'art. 6 del decreto legislativo n. 149 del 2011) ha visto sensibilmente rafforzati i controlli attribuiti alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali, determinando il passaggio da un modello di controllo di carattere prevalentemente "collaborativo", privo di un effettivo apparato sanzionatorio e volto semplicemente a stimolare processi di autocorrezione, ad un modello di controllo cogente, dotato anche di efficacia inibitoria, qualora ne ricorrano i presupposti (si pensi alla preclusione dell'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, ovvero al procedimento di dissesto coattivo).

Il quadro normativo va, poi, integrato con la legislazione locale.

Il riferimento è, in particolare, all'art. 4 del d.P.R. n. 670 del 1972 (T.U. delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto di autonomia della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol), che attribuisce alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol la potestà di emanare norme legislative in materia di *"ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"*, nonché all'art. 8 dello Statuto di autonomia, che attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di *"assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali."*

Di rilievo sono anche l'art. 79 del predetto Statuto di autonomia, secondo cui, *"fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le province autonome provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali [omissis]; in tale ambito spetta alle medesime province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza e vigilare sul raggiungimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica correlati ai predetti enti"* ed il seguente art. 80 dello Statuto, che assegna alle Province autonome la competenza legislativa in materia di finanza locale e di tributi locali.

Infine, viene in evidenza l'art. 49 della legge provinciale n. 18 del 2015 e ss.mm., che ha disposto il recepimento di diverse norme del TUEL nell'ordinamento provinciale. Dalla normativa innanzi citata, si evince che può essere segnalata all'ente locale, alla Provincia autonoma di Trento, quale

ente vigilante, ed alla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, intestataria della competenza ordinamentale, ogni forma di irregolarità contabile, anche non grave, o meri sintomi di precarietà, al fine di stimolare le opportune misure correttive dei comportamenti di gestione, fermo restando che l'assenza di uno specifico rilievo su elementi non esaminati non costituisce, di per sé, valutazione positiva.

2. La disciplina di riferimento va, poi, completata con un sintetico richiamo alla giurisprudenza costituzionale recentemente intervenuta in ordine alle prerogative autonomistiche delle Province autonome in materia di vigilanza e controllo della finanza locale.

Oltre ai principi già affermati nelle note pronunce della Corte costituzionale n. 60/2013, n. 39/2014, n. 40/2014, n. 184/2016 (quest'ultima recante l'importante affermazione del bilancio come "*bene pubblico*"), va richiamata anche la sentenza n. 80/2017, che ha sottolineato "*l'indefettibilità del principio di armonizzazione dei bilanci pubblici [...] ontologicamente collegata alla necessità di leggere, secondo il medesimo linguaggio, le informazioni contenute nei bilanci pubblici. Ciò per una serie di inderogabili ragioni tra le quali, è bene ricordare, la stretta relazione funzionale tra «armonizzazione dei bilanci pubblici», «coordinamento della finanza pubblica», «unità economica della Repubblica», osservanza degli obblighi economici e finanziari imposti dalle istituzioni europee.*".

Secondo detta sentenza, "*la finanza delle Regioni a statuto speciale è infatti parte della «finanza pubblica allargata» nei cui riguardi lo Stato aveva e conserva poteri di disciplina generale e di coordinamento, nell'esercizio dei quali poteva e può chiamare pure le autonomie speciali a concorrere al conseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica, connessi anche ai vincoli europei (cfr. sentenze n. 416 del 1995; n. 421 del 1998) [...]*".

Di rilievo sono anche le pronunce della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, che hanno riconosciuto la facoltà di utilizzo degli avanzi di amministrazione da parte delle amministrazioni territoriali, nonché la sentenza n. 77/2019, con cui la Corte costituzionale ha sottolineato il ruolo della Provincia autonoma di Trento di regista del sistema finanziario provinciale integrato nella gestione degli obiettivi di finanza pubblica assegnati su base territoriale.

3. Così ripercorso il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, va evidenziato che, in base alla delibera di questa Sezione n. 46/2022/INPR, i rendiconti 2021 dei Comuni di Arco, Pergine Valsugana, Riva del Garda, Rovereto, Trento, Amblar-Don, Bedollo, Bleggio Superiore, Borgo d'Anaunia, Campitello di Fassa, Castello-Molina di Fiemme, Cavedine, Cinte Tesino, Drena, Fiavè, Folgaria, Giovo, Luserna, Mezzocorona, Segonzano, Sover, Terragnolo, Tesero, Trambileno, Ziano di Fiemme, Lona-Lases, Albiano, Altopiano della Vigolana, Borgo Valsugana, Campodenno, Cimone, Cis, Villa Lagarina, Baselga di Pinè, Cembra-Lisignago, Fornace, Predazzo e Villa Lagarina,

sono oggetto di una verifica più analitica, in relazione ai criteri di selezione campionaria individuati nel provvedimento.

4. Con il presente provvedimento si riferisce, invece, degli esiti delle verifiche condotte dalla Sezione sui rendiconti di gestione per l'esercizio 2021 dei restanti comuni della provincia di Trento, sulla base dei dati registrati in BDAP e delle informazioni acquisite con i questionari trasmessi tramite il sistema informativo "LimeSurvey" della Corte dei conti.

Tali esiti sono contenuti nell'allegata relazione, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, con riferimento ai comuni di seguito elencati:

Ala, Aldeno, Altavalle, Andalo, Avio, Besenello, Bieno, Bocenago, Bondone, Borgo Chiese, Borgo Lares, Brentonico, Bresimo, Caderzone Terme, Calceranica al lago, Caldes, Caldonazzo, Calliano, Cana San Bovo, Canazei, Capriana, Carisolo, Carzano, Castel Condino, Castel Ivano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cavalese, Cavareno, Cavedago, Cavizzana, Civezzano, Cles, Comano Terme, Commezzadura, Contà, Croviana, Dambel, Denno, Dimaro Folgarida, Dro, Fai della Paganella, Fierozzo, Frassilongo, Garniga Terme, Giustino, Grigno, Imer, Isera, Lavarone, Lavis, Ledro, Levico Terme, Livo, Madruzzo, Malè, Massimeno, Mazzin, Mezzana, Mezzano, Mezzolombardo, Moena, Molveno, Mori, Nago-Torbole, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Novella, Ospedaletto, Ossana, Palù del Fersina, Panchià, Peio, Pellizzano, Pelugo, Pieve di Bono-Prezzo, Pieve Tesino, Pinzolo, Pomarolo, Porte di Rendena, Predaia, Primiero-San Martino di Castrozza, Rabbi, Romeno, Roncegno Terme, Ronchi Valsugana, Ronzo Chienis, Ronzone, Roverè della Luna, Ruffrè-Mendola, Rumo, Sagron-Mis, Samone, San Giovanni di Fassa-San Jan di Fassa, San Lorenzo Dorsino, San Michele all'Adige, Sant'Orsola Terme, Sanzeno, Sarnonico, Scurelle, Sella Giudicarie, Sfruz, Soraga di Fassa, Spiazzo, Spormaggiore, Sporminore, Stenico, Storo, Strembo, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terre d'Adige, Terzolas, Tione di Trento, Ton, Torcegno, Tre Ville, Valdaone, Valfloriana, Vallarsa, Vallelaghi, Vermiglio, Vignola-Falesina, Ville d'Anaunia, Volano.

Si precisa che le modalità del controllo sui rendiconti 2021 dei comuni trentini, definite con la citata delibera n. 1/2022/INPR, hanno indotto la Sezione a privilegiare l'analisi degli ambiti di maggiore rilevanza della gestione economico-finanziaria, dei quali la presente delibera dà conto in via cumulativa.

P Q M

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Trentino-Alto Adige
sede di Trento

ACCERTA

profili di criticità relativi alla sana gestione dei comuni della provincia di Trento per l'esercizio finanziario 2021, nei termini esposti nell'allegata relazione, atteso che problematiche relative agli equilibri di bilancio, alla sana gestione finanziaria, alla sostenibilità dell'indebitamento, così come altre irregolarità, possono pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari, che risultano lesi nei seguenti casi:

- tardiva approvazione dei documenti di rendiconto, nonché mancata allegazione di documenti o informazioni obbligatorie;
- tardiva trasmissione delle informazioni alla banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) e mancata corrispondenza dei valori ivi contenuti, rispetto alla documentazione di rendicontazione;
- ritardato invio dei questionari alla Corte dei conti e non corrispondenza delle informazioni ivi contenute con il rendiconto approvato dal Consiglio comunale;
- mancata corrispondenza tra il saldo finale di cassa 2020 e quello iniziale 2021; analoga criticità per i residui passivi e per i fondi pluriennali vincolati;
- prolungato utilizzo delle anticipazioni di cassa da parte del tesoriere;
- mancata istituzione della cassa vincolata;
- mancato rispetto dei termini legali di pagamento dei fornitori;
- incoerenze nel prospetto degli equilibri di bilancio, poiché l'equilibrio complessivo non è pari alla somma dell'equilibrio complessivo di parte corrente e dell'equilibrio complessivo di parte capitale;
- errata compilazione del prospetto di verifica degli equilibri (Allegato n. 10 al rendiconto);
- disallineamenti tra l'ammontare dei residui di fine esercizio 2020 con quelli di inizio 2021 e necessità di applicare il principio generale della prudenza nelle operazioni di ricognizione delle somme da mantenere a residuo;
- insufficiente accantonamento al fondo contenzioso e al fondo perdite società partecipate;
- saldo tra le entrate e le spese non ricorrenti di importo superiore all'avanzo di amministrazione libero;
- disallineamento del fondo pluriennale vincolato rispetto all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa;
- non puntuale determinazione delle poste dell'avanzo di amministrazione libero, destinato, vincolato, relativamente ad entrate esigibili che finanziano spese di investimento che non sono state oggetto di impegno o che non rientravano nelle fattispecie previste dai principi contabili per confluire nel fondo pluriennale vincolato;
- elevata incidenza dell'indebitamento che deve ricomprendere anche l'operazione di estinzione anticipata mutui di cui all'art. 22 della l.p. n. 14/2014;

- formazione di debiti fuori bilancio, in ordine alla non corretta osservanza dell'ordinamento contabile con riferimento alle fasi di gestione della spesa;
- risultato della gestione economica negativo;
- errata/incompleta stesura della situazione patrimoniale semplificata, da parte dei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
- superamento delle soglie di criticità per taluni parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario (definiti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2018, ai sensi dell'art. 242 del TUEL).

DISPONE

- che le amministrazioni e gli organi di revisione dei comuni, per i quali sono state evidenziate criticità, errori e disallineamenti nelle poste contabili, attivino prontamente le necessarie misure di sistemazione, al fine di:
 - superare le criticità e difficoltà gestionali, a tutela degli equilibri di bilancio, della sana gestione e di una puntuale osservanza dei principi di armonizzazione contabile, di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011;
 - rettificare i consuntivi, nei casi in cui i provvedimenti di approvazione presentino valori dei saldi finali di cassa e dei residui passivi, nonché del fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2020, non collimanti con i valori iniziali del saldo iniziale di cassa, dei residui passivi e del fondo pluriennale vincolato di entrata dell'esercizio 2021;
 - rettificare disallineamenti ed errori, al fine di salvaguardare la veridicità e la verificabilità dei documenti contabili e dei relativi allegati, nonché delle informazioni oggetto di trasmissione alle diverse istituzioni preposte al governo della finanza pubblica.

I provvedimenti e le misure correttive adottate dall'ente, in esito alla presente deliberazione, al fine di rimuovere le criticità evidenziate, dovranno essere oggetto di specifica trattazione da inserire nella relazione al rendiconto dell'esercizio 2022 e saranno valutati nell'ambito delle successive attività di monitoraggio.

Quanto accertato in questa sede, per i connotati propri di questo modulo di verifica, non attiene alla regolarità dei comportamenti sottostanti agli atti sottoposti al controllo, i quali potranno essere valutati nelle competenti sedi.

ORDINA

la trasmissione, a cura del Dirigente della segreteria, di copia della presente deliberazione:

- ai Presidenti dei consigli comunali, ai Sindaci e agli Organi di revisione dei comuni della provincia di Trento oggetto della verifica e i cui esiti sono contenuti nel presente provvedimento;

- al Presidente della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, al Presidente della Provincia autonoma di Trento e al Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Provincia di Trento.

Ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, la presente pronuncia e la relazione allegata sarà pubblicata sul sito *internet* dei comuni della provincia di Trento.

Così deciso in Trento, nella Camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2023.

I Magistrati relatori

Cons. Giuseppina MIGNEMI

F.to digitalmente

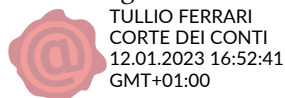
Il Presidente

Pres. Anna Maria Rita LENTINI

F.to digitalmente

Cons. Tullio FERRARI

F.to digitalmente



Cons. Gianpiero D'ALIA

F.to digitalmente

Depositata in segreteria

Il Dirigente

Dott. Aldo PAOLICELLI

F.to digitalmente